

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3694**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FINI)

**e dal Ministro della difesa**

(MARTINO)

**di concerto col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2005**

---

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa

---

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	14
Analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) .....	»	17
Disegno di legge .....	»	19
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale .....	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare, il *Memorandum* d'intesa con il Sultanato dell'Oman ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

L'articolo 1 enuncia lo scopo del *Memorandum*: rafforzare la cooperazione nel campo della difesa su basi di reciprocità.

L'articolo 2 individua gli organi competenti per l'attuazione del *Memorandum*, che sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa del Sultanato dell'Oman. Stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali accordi o intese specifiche integrativi del *Memorandum*, nonché eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i campi e le forme della cooperazione:

- scambio di conoscenze specialistiche nel campo dell'addestramento militare e della tecnologia informatica;
- programmi o corsi militari e di istruzione;
- scambio di osservatori in esercitazioni militari;
- scambio di visite ufficiali;
- assistenza fornita per aiutare a definire i requisiti tecnici di equipaggiamenti e

sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte;

- scambio di informazioni tecniche sui mezzi militari;
- garanzia di assicurazioni della qualità da parte del Ministro della difesa riguardo ai contratti che rientrano specificatamente nell'ambito del *Memorandum*;
- cooperazione nell'assicurare che le società e le organizzazioni nazionali rispettino i loro impegni contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista dal *Memorandum* stesso.

L'articolo 5 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati nel *Memorandum* e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzate a danno di una delle due Parti.

L'articolo 6 fissa il principio della non interferenza del *Memorandum* in esame con altri impegni assunti dalle Parti in ambito internazionale.

L'articolo 7 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine sul territorio dello Stato ospitante.

L'articolo 8 contempla i casi di violazione della legislazione dello Stato ospitante da parte del personale del Paese inviante.

L'articolo 9 regola gli aspetti finanziari dell'attuazione del *Memorandum*.

L'articolo 10 disciplina le modalità per apportare emendamenti al *Memorandum*.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore e la durata del *Memorandum*, disciplinandone le modalità di recesso.

Il *Memorandum*, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale; pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del *Memorandum* da parte del Presidente della Repubblica;

l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria all'attuazione del provvedimento;

l'articolo 4 stabilisce l'immediata entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

## SEZIONE I

## DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:             SU INIZIATIVA GOVERNATIVA  
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE  
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)  
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

D.D.L. recante: "Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa."

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero affari esteri
Amministrazione competente	Ministero della difesa.

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 2 comma 2
2. Art. comma.....
3. Art. comma.....
4. Art. comma.....
5. Art. comma.....
6. Art. comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art.....comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art ..... comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

## A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. 2, comma 2:

Partecipazione dei funzionari alle riunioni di consultazione per l'esame dei programmi operativi e per il completamento del Memorandum. Dette riunioni si terranno alternativamente in Oman ed in Italia.

## B) Le disposizioni comportano oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

## C) Quantificazione degli effetti finanziari

## C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del decreto 13 gennaio 2003 e delle leggi indicate in Appendice.
- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

## C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero della difesa.

e/o

## C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II  
Tabella I

D) Effetti finanziari

	A carico dello Stato									A regime					Anno terminale			
	Anno 2005			Anno 2006			Anno 2007											
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	A regime					
	Ann.	Perm.	L.I. Annuale	Ann.	Perm.	L.I. Annuale	Ann.	Perm.	L.I. Annuale	Ann.	Perm.	L.I. Annuale	A regime					
Art.lo 2, comma 2	-23.855															-23.855		
Totale effetti finanz. negativi																		
Totale effetti finanz. positivi																-23.855		

	A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																	
	Anno 1					Anno 2					Anno 3					Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.			Corrente		c/Cap.			Corrente		c/Cap.			A regime		
	Ann.	Perm.	L.I. Annuale	Ann.	Perm.	L.I. Annuale	Ann.	Perm.	L.I. Annuale	Ann.	Perm.	L.I. Annuale	Ann.	Perm.	L.I. Annuale	A regime		
Articolo																		
Comma																		
Totale effetti fmanz. negativi																		
Totale effetti finanz. positivi																		

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II bis  
Tabella 2  
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato	Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007						A regime Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Ann.	Perm.	LI.	Annuale	LI.	Ann.	Perm.	LI.	Annuale	LI.	Ann.	Perm.	LI.	Annuale	LI.	Ann.	Perm.	LI.	
Art.lo 2, comma 2		-23.855																	-23.855
Totale affetti finanz. negativi																			
Totale affetti finanz. positivi																			
Totale generale effetti finanz. negativi		-23.855																	-23.855
Totale generale effetti finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1						Anno 2						Anno 3						A regime Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Ann.	Perm.	LI.	Annuale	LI.	Ann.	Perm.	LI.	Annuale	LI.	Ann.	Perm.	LI.	Annuale	LI.	Ann.	Perm.	LI.	
Articolo																			
Comma																			
Totale affetti finanz. negativi																			
Totale affetti finanz. positivi																			

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III  
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
<i>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)</i>	-23.855	0	-23.855

**MODALITÀ DI COPERTURA: A)**

**Fondi speciali**

- Tabella A	Ministero affari esteri	23.855	0	23.855
	Ministero .....			
- Tabella B	Ministero .....			
	Ministero .....			
<b>Totale fondi speciali</b>		<b>23.855</b>	<b>0</b>	<b>23.855</b>

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

-Legge .....	articolo..... comma .....			
-Legge.....	articolo..... comma.....			
-Legge.....	articolo..... comma.....			
<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>				

**C) Nuove o maggiori entrate**

-Legge .....	articolo..... comma .....			
-Legge .....	articolo..... comma.....			
-Legge.....	articolo..... comma.....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate</b>				

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>	<b>23.855</b>	<b>0</b>	<b>23.855</b>
---------------------------------	---------------	----------	---------------

**SEZIONE V**  
**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Saldo netto da finanziare	-	-	-
Fabbisogno di cassa del settore statale	-	-	-
Indebitamento netto	-	-	-

L'attuazione del *Memorandum* tra l'Italia e l'Oman in materia di cooperazione nel campo della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione al sotto indicato articolo:

Articolo 2, paragrafo 2:

Si prevede l'invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi e per il completamento del *Memorandum*, che si terranno alternativamente in Oman ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Mascate, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 150,00 al giorno x 4 persone x 4 giorni)	Euro	2.400,00
--	------	----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 177,37, cui si aggiungono euro 53, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo di euro 230,37 viene ridotto di euro 59, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 171,37 + euro 67 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 238,37 x 4 persone x 4 giorni)	»	3.814,00
--	---	----------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata/ritorno Roma-Mascate (euro 4.200,00 x 4 persone = euro 16.800,00 + euro 840 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	17.640,00
---	---	-----------

Totale onere (art. 2, paragrafo 2)	Euro	23.854,00
------------------------------------	------	-----------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2005 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 23.854, in cifra tonda euro 23.855.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alle altre disposizioni previste dal *Memorandum*, si fa presente quanto segue:

- l'assistenza in materia di equipaggiamenti e sistemi di difesa (articolo 3, numero 5), lo scambio di conoscenze nel campo dell'addestramento e della tecnologia informatica (articolo 3, numero 1) l'invio di osservatori per le esercitazioni militari (articolo 3, numero 3), vengono fornite previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

- la partecipazione ai programmi o corsi militari e di istruzione (articolo 3, numero 2), viene accolta qualora vi sia disponibilità di posti nei relativi corsi svolti dal Ministero della difesa e sostenuti con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per detto Dicastero, con esclusione, quindi, di spese aggiuntive;

- relativamente all'eventuale scambio di visite ufficiali (articolo 3, numero 4), nonché la assicurazione di qualità sui contratti, assicurata dal Ministero della difesa (articolo 3, numero 7), la relativa spesa è a carico degli stanziamenti del Ministero della difesa già previsti dalla legislazione vigente. Peraltro, per il trasporto e l'eventuale alloggio, da assicurare da parte del Paese ospitante (articolo 9, paragrafo 1), vengono utilizzati i mezzi di trasporto, gli alloggi e le caserme militari disponibili presso il Dicastero della difesa e non sono previste spese aggiuntive;

- qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (articolo 10), ovvero ulteriori modificazioni che amplino la portata finanziaria del presente *Memorandum*, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto

*a) Necessità dell'intervento normativo:*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un *Memorandum* d'intesa, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con il Sultanato dell'Oman nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento, della tecnologia ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

*b) Analisi del quadro normativo:*

Il *Memorandum* impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti:*

Il *Memorandum*, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:*

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:*

La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

*g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:*

Il provvedimento proposto non può assumere forma e valore normativo diverso.

## 2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi:*

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi, né impliciti.

## 3. Ulteriori elementi

*a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:*

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:*

In materia di accordi con il Sultanato dell'Oman nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

*a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti:*

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'accordo sono il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa del Sultanato dell'Oman. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

*b) Obiettivi e risultati attesi:*

Il recepimento del *Memorandum* d'intesa nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al punto *f)*, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

*c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata:*

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

*d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:*

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

*e) Impatto sui destinatari diretti:*

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente sull'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

*f) Impatto sui destinatari indiretti:*

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al precedente punto *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.855 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MEMORANDUM D'INTESA**  
**TRA**  
**LA REPUBBLICA ITALIANA**  
**ED**  
**IL SULTANATO DELL'OMAN.**

Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero della Difesa italiano e il Sultanato dell'Oman rappresentato dal Ministero della Difesa, dell'Oman, d'ora innanzi congiuntamente denominati le "Parti" e singolarmente la "Parte":

Nel tentativo di rafforzare le buone ed amichevoli relazioni nel campo della cooperazione militare;

Riconoscendo che i termini derivanti dall'applicazione di questo MOU saranno in accordo con le politiche nazionali ed internazionali dei rispettivi paesi e non saranno in conflitto con le leggi ed i regolamenti interni dei loro paesi né saranno di ostacolo agli impegni presi dai loro paesi in campo internazionale;

Con questo Memorandum concordano quanto segue:


**ARTICOLO (1)**  
**SCOPO**

1. Scopo del presente MOU è il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel campo della cooperazione militare a beneficio di entrambe le Parti.

2. Questo MOU si applicherà a tutti i membri delle Parti ed ai loro familiari in visita ufficiale o inviati a frequentare corsi presso scuole ed istituti di formazione militare di entrambe le Parti. Il presente MOU si applicherà anche a qualsiasi forma di cooperazione militare concordata dai suoi firmatari.

**ARTICOLO (2)**  
**PRINCIPI DI COOPERAZIONE MILITARE**

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa del Sultanato dell'Oman.



2. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Mascate allo scopo di elaborare e concordare eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate del Sultanato dell'Oman. Attività, modi, tempi e luoghi saranno specificati nel Programma summenzionato.

### ARTICOLO (3) CAMPO DI COOPERAZIONE

Le due Parti coopereranno in campo militare nei modi seguenti:

1. scambio di conoscenze specialistiche nel campo dell'addestramento militare e della tecnologia informatica;
2. programmi o corsi militari e di istruzione;
3. scambio di osservatori in esercitazioni militari;
4. scambio di visite ufficiali;
5. assistenza fornita per aiutare a definire i requisiti tecnici di equipaggiamenti e sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte;
6. scambio di informazioni tecniche sui mezzi militari;
7. garanzia di assicurazione della qualità da parte del Ministro della Difesa riguardo ai contratti che rientrano specificamente nell'ambito di questo Memorandum. Tale servizio sarà reso separatamente per ciascun caso.

### ARTICOLO (4) ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

1. Entrambe le Parti informeranno le competenti organizzazioni dei rispettivi paesi sul contenuto del presente Memorandum d'Intesa al fine di agevolarne l'attuazione.
2. Ciascuna Parte userà i propri buoni uffici per assicurare che le società/organizzazioni nazionali rispettino i loro impegni contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista da questo MOU.

**ARTICOLO (5)**  
**SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

1. Ciascuna Parte dovrà assicurare che a tutti i materiali, progetti, disegni, descrizioni tecniche classificate ed ogni altra informazione classificata scambiati ai sensi del presente MOU sia attribuito un grado di protezione pari a quello attribuito ai materiali, documenti ed informazioni aventi la stessa classifica di sicurezza stabilita dalla Parte originante. Ciascuna Parte attuerà inoltre tutte le misure necessarie a garantire che tale classifica sia mantenuta per tutto il periodo richiesto dalla Parte che le ha originate.
2. Un membro dell'una o dell'altra Parte, inviato ai sensi e sulla base del presente MOU o di altri accordi presi, non potrà divulgare nessuna delle informazioni classificate ottenute riguardanti le Forze Armate della Parte ricevente, né potrà infrangere le leggi e la sicurezza sulle informazioni militari classificate.
3. Un membro dell'una o dell'altra Parte non potrà rivelare a terzi o loro delegati conoscenze specifiche o informazioni classificate ottenute in seguito alla cooperazione militare senza previo consenso scritto di entrambe le Parti.
4. Le informazioni ottenute da entrambe le Parti dovranno essere usate in conformità agli scopi del presente MOU e ad esse non potranno avere accesso persone non autorizzate.
5. Entrambe le Parti garantiranno la segretezza e sicurezza di tutti i tipi di informazioni, materiali, documenti e progetti scambiati.
6. La Parte che riceve le informazioni non dovrà attribuire alle informazioni un grado di classifica inferiore a quello dato dall'altra Parte.
7. I brevetti, i diritti d'autore e di segretezza commerciale dovranno essere rispettati in conformità ai sistemi di entrambe le Parti contemplati nel quadro del presente MOU.
8. I termini e le condizioni relativi alla sicurezza delle informazioni militari permarranno in vigore anche dopo il termine di questo MOU.
9. Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza di seguito riportate:

Per la Repubblica Italiana	corrispondenza (in lingua inglese)	Per il Sultanato dell'Oman
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	محدود

**ARTICOLO (6)**  
**IMPEGNI ASSUNTI DA ENTRAMBE LE PARTI CON ACCORDI**  
**INTERNAZIONALI**

Il presente MOU non dovrà influire sugli impegni assunti da ciascuna Parte riguardo ad accordi internazionali o altri MOU.

**ARTICOLO (7)**  
**RESPONSABILITA' LEGALE**

1. Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.
2. Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate nei seguenti casi:
  - a. infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
  - b. infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio.
3. Nell'ipotesi di cui al punto 7.2.b., le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

**ARTICOLO (8)**  
**SITUAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le persone a cui si applica il presente Memorandum d'Intesa e le persone a



loro carico non potranno prendere parte ad alcuna disputa armata con una terza Parte né essere coinvolti in alcuna attività riguardante la sicurezza nazionale della Parte ricevente per tutto il periodo del loro soggiorno nei suoi territori né svolgere nessun'altra attività oltre quelle previste dal questo MOU.

2. Nel caso di violazioni alle legislazioni del Paese ospitante /inviante da parte delle persone alle quali si applica questo MOU, il Paese ospitante porrà fine all'addestramento delle persone coinvolte e le espellerà riavviandole nel loro Paese di origine.

3. La Parte inviante si riserva il diritto di richiamare i propri membri a cui si applica questo MOU ogni volta che lo ritenga necessario senza dare spiegazioni. La Parte ricevente farà quanto necessario per far rimpatriare i ~~membri della Parte inviante nel più breve tempo possibile.~~

#### ARTICOLO (9) ASPETTI FINANZIARI

1. La Parte inviante sosterrà i costi finanziari relativi all'addestramento e all'alloggio, salvo diverso accordo.

2. I costi finanziari non riguardanti l'addestramento, l'alloggio e le attività delle persone a cui si applica il presente MOU e di quelle a loro carico saranno sostenuti dalla Parte inviante, o separatamente, dagli stessi interessati.

3. Le persone a cui si applica questo MOU e le persone a loro carico saranno soggette alla legislazione della Parte ricevente per quanto riguarda le questioni finanziarie come dazi doganali, tasse, acquisto e vendita di beni.

#### ARTICOLO (10) EMENDAMENTI

Il presente MOU può essere emendato in qualunque momento col reciproco consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modificazioni entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente MoU.

#### ARTICOLO (11) DURATA E TERMINE


1. Il presente MOU entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne.

2. Il presente MOU entrerà in vigore per un periodo di cinque anni e potrà essere rinnovato automaticamente per ulteriori cinque anni. Ciascuna Parte potrà denunciare questo MOU, dandone informazione per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza tramite i canali diplomatici, se ha intenzione di porvi fine.
3. Nel caso fosse posto termine a questo MOU, le informazioni classificate scambiate tra entrambe le Parti manterranno la propria classifica di sicurezza.
4. Entrambe le Parti potranno stipulare altri MoU che esse ritengano necessari per favorire l'efficace attuazione del presente MoU.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Rama, il 22 Mayo 2004, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze sull'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IL MINISTRO DELLA DIFESA  
ON. PROF. ANTONIO MARTINO



PER IL GOVERNO DEL  
SULTANATO DELL'OMAN  
H. E. BADAR BIN SAUD  
BIN HARIB AL BUSAIDI  
MINISTRO RESPONSABILE PER  
GLI AFFARI DELLA DIFESA



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**  
**BETWEEN**  
**THE ITALIAN REPUBLIC**  
**AND THE SULTANATE OF OMAN**

The Government of the Italian Republic represented by the Italian Ministry of Defence and the Government of the Sultanate of Oman represented by the Ministry of Defence of Oman, hereinafter jointly referred to as "Parties" and separately as a "Party":

Striving to strengthen the good and friendly relations in the fields of military co-operation;

Recognizing that the terms resulting from the implementation of this Memorandum shall be in accordance with the national and international policies of their respective countries and shall not conflict with the domestic laws and regulations of their countries nor impair the commitments undertaken by their countries in the international field;

Hereby agree as follows:

**ARTICLE (1)**  
**THE AIM**

1. The aim of this MoU is to enhance defence co-operation by the exchange of experiences and knowledge in the field of military co-operation for the benefit of both Parties.
2. This MoU shall cover all the Parties members and their dependants conducting official visits or sent to attend courses at the military training colleges, institutes and schools of both Parties. This MoU shall also cover any military co-operation agreed upon by the signatories of this MoU.

**ARTICLE (2)**  
**PRINCIPLES OF MILITARY CO-OPERATION**

1. The organization and the conduct of co-operation activities in the military field will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Sultanate of Oman.
2. Possible consultations of the two Parties representatives shall be held alternatively in Rome and Muscat in order to draw up and agree on specific arrangements to supplement and complete this MoU, as well as

possible co-operation programmes between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the Sultanate of Oman. Activities, times and places shall be specified in the co-operation programme mentioned above.

**ARTICLE (3)**  
**FIELDS OF CO-OPERATION**

Both Parties shall co-operate in the military field as follows:

1. Exchange of expertise in the field of military training and information technology.
2. Making use of military and educational courses or programmes.
3. Exchange of attendance of military exercises as observers.
4. Exchange of official visits.
5. Providing assistance that helps specify the technical requirements for equipment and defence systems essential for the defence of the other Party.
6. Exchange of technical information on military equipment.
7. Provision of quality guarantee by the Ministry of Defence with regard to the contracts that particularly fall within this MoU. This service shall be rendered separately for each case.

**ARTICLE (4)**  
**IMPLEMENTATION OF THE MOU PROVISIONS**

1. Both Parties shall inform the concerned organizations in their respective countries of the contents of this MoU in order to facilitate its implementation.
2. Each Party shall use its good offices to ensure that companies/national organizations adhere to their contractual commitments made within the framework of co-operation under this MoU.

**ARTICLE (5)**  
**SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION**

1. Each Party shall ensure that all materials, projects, drawings, classified technical descriptions and any other classified information under

this MoU shall be given a degree of protection equal to that given to the materials, documents and information having the same security classification as determined by the sending Party. Each Party shall also carry out all necessary measures to ensure that this classification will be maintained throughout the period required by the sending Party.

2. A member of either Party, sent under and on the basis of this MoU and other agreed arrangements, shall not disclose any classified information obtained on the Armed Forces of the receiving Party nor breach the laws and security on classified military information.

3. A member of either Party shall not impart the expertise and classified information obtained as a result of military co-operation to a third party or its deputy except by a written consent from both Parties.

4. The information obtained by both Parties shall be used in accordance with the purposes of this MoU, and shall not be accessed by unauthorized persons.

5. Both Parties shall provide secrecy and security for all types of exchanged information, materials, documents and projects.

6. The Party receiving the information shall not give the information a lower degree of classification than that given by the other Party.

7. Patents, copyrights and trade secrecy rights shall be honoured in accordance with the regulations of both Parties observed within the framework in this MoU.

8. The terms and conditions relating to the security of the military information shall remain in force even after the termination of this MoU.

9. The Parties have agreed upon the corresponding degrees of security classification as follows:

Italian Republic	Corresponding (in English Language)	Sultanate of Oman
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	سري للغاية
SEGRETO	SECRET	سري
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	مكتوم
RISERVATO	RESTRICTED	مختلوك

**ARTICLE (6)**  
**COMMITMENTS OF BOTH PARTIES TO THE**  
**INTERNATIONAL AGREEMENTS**

This MoU shall not have any impact on the commitments of each Party towards international Agreements and other MoUs.

**ARTICLE (7)**  
**THE LEGAL LIABILITY**

1. The host Party's authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the host Party's territory that are offences under its legislation.
2. Nevertheless, the authorities of the sending Party are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of their armed forces in the following cases:
  - a. Violations that threatens the security of property of the sending Party;
  - b. Violations resulting from acts or omissions, committed Intentionally or out of negligence in the performance of service.
3. In the case under 7.2.b above, the authorities of the sending Party may waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the host Party's authorities and provided that the latter agree.

**ARTICLE (8)**  
**EXCEPTIONAL SITUATIONS**

1. The persons covered by this MoU and their dependents shall be prohibited from taking part in any armed dispute with a third Party or involving in any activity for the national security of the receiving Party throughout their stay in its territories or carry out any other activity besides the activities stipulated in this MoU.
2. In the event of breaching the legal legislations of the receiving or sending Party by those covered by this MoU, the receiving Party shall terminate the training of the involved members and deport them to their home Country.
3. The sending Party shall reserve the right to recall its members

covered by this MoU at any time it deemed necessary without giving reasons. The receiving Party shall make necessary arrangements to send home the members in question within the shortest possible time.

**ARTICLE (9)**  
**FINANCIAL MATTERS**

1. The sending Party shall settle the financial costs relating to the training and accommodation, unless otherwise agreed.
2. The financial costs not relating to the training, accommodation and activities of the persons included in this MoU and their dependants shall be settled by the sending Party, or separately, by those persons themselves.
3. The persons and their dependents covered by this MoU shall be subject to the legal legislations of the receiving Party concerning the financial matters such as customs, taxes, purchasing and selling of goods.

**ARTICLE (10)**  
**AMENDMENT**

This MoU may be amended at any time by written mutual consent of both Parties. Any amendment shall come into effect following the same procedures as those set for the MoU itself.

**ARTICLE (11)**  
**VALIDITY AND TERMINATION**

1. This MoU shall enter into force at the receiving date of the last notification by which the Parties shall communicate to each other the completion of their respective internal procedures.
2. This MoU shall remain in force for a period of five years and may automatically be renewed for further period of five years. Either Party may terminate this MoU by giving the other Party six months written notice in advance through the diplomatic channels of its intention to terminate the MoU.
3. In the event of termination of this MoU, the exchanged classified information between both Parties shall retain its security status.
4. Both Parties may enter into other MoUs they deemed necessary to promote the effective implementation of this MoU.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Authorities, have signed the present MoU.

Done in Rome on this day 32<sup>nd</sup> March 2004, in two originals each in Italian, Arabic and English, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC THE MINISTER OF DEFENCE HON. PROF. ANTONIO MARTINO	FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN H. E. BADAR BIN SOUD BIN HARIB AL BUSAIDI THE MINISTER RESPONSIBLE FOR DEFENCE AFFAIRS
--	---

